DM 1059
del 23 dicembre 2013

Modifiche DM 47/2013

“Autovalutazione, Accreditamento Iniziale e Periodico delle sedi e dei CdS e Valutazione Periodica”

Modifiche Art.3 comma 1

Le Università istituite al momento dell'entrata in vigore del presente decreto ottengono l'accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'***allegato B*** ~~fatta eccezione, per le Università non statali, di quanto previsto alla lettera b) relativamente all'indicatore di sostenibilità della didattica.~~

Il requisito di Sostenibilità della didattica (il DID) è stato spostato dall'allegato B all'allegato C, quindi nell'allegato B non sono più presenti differenze fra le università statali e quelle non statali, per cui il comma 1 dell'Art. 3 del DM 47/13 viene modificato di conseguenza.

Modifiche Art.4 comma 3

I corsi di studio attivi al momento dell'entrata in vigore del presente decreto presso le sedi decentrate diverse da quelle di cui al comma 2, **esclusi i corsi delle Professioni sanitarie**, ottengono l'accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato A per i quali, relativamente alla docenza, si fa riferimento a quelli previsti a regime.

Questa modifica esclude i corsi delle Professioni sanitarie da quelli che, se già attivi e istituiti presso sedi decentrate in comuni non confinanti con quelli in cui l'Università ha sede, per ottenere l'accreditamento iniziale devono soddisfare i requisiti di docenza a regime.

Modifiche Art.4 comma 3

I corsi di studio di nuova attivazione, ~~anche se gia istituiti,~~ in sedi preesistenti ottengono l'accreditamento iniziale a seguito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'***allegato A***, ~~inclusi quelli previsti a regime per la docenza~~, e devono superare la verifica dei requisiti di Assicurazione della Qualità (AQ) di cui all'allegato C, attraverso la valutazione delle CEV.

L'allegato A è stato modificato dal DM 1059/13 introducendo delle indicazioni ad hoc per i corsi di nuova attivazione, mentre il DM 47/13 prevedeva che fossero soddisfatti i requisiti a regime.

Il seguente comma dell' Art. 4 è SOPPRESSO:

Art.4 comma 12

Per i corsi di studio delle Università statali che prevedono per tutti gli studenti iscritti il rilascio del doppio titolo/titolo congiunto con università straniere, ovvero per i corsi che sono integralmente erogati in lingua straniera, si applicano i requisiti di docenza delle Università non statali di cui all'allegato A, lettera b), a condizione che almeno la meta dei docenti di riferimento del corso sia in servizio presso l'Università provenendo dai ruoli di Università straniere; in tale conteggio sono inclusi i docenti di atenei stranieri in convenzione con atenei italiani per una durata pari almeno alla durata normale del corso di studi, ai sensi dell'articolo 6, comma 11 della legge 240/10.

I seguenti comma dell'Art. 6 sono SOPPRESSI:

Art. 6 comma 2

A partire dall'a.a 2014-15 fino all'a.a. 2016-17 incluso, gli atenei sono tenuti a non modificare gli insegnamenti inseriti nel Regolamento Didattico del Corso di studio, proposti per coorte nella sezione Offerta programmata della SUA.

Art. 6 comma 4

In caso di modifiche del Regolamento didattico del Corso di studio, il corso sarà sottoposto ad accreditamento secondo le procedure definite all'articolo 4 comma 3.

Di conseguenza, sarà possibile modificare gli insegnamenti e i regolamenti dei CdS senza incorrere in penalizzazioni.

La disposizione di cui Art. 9 comma1, lettera d) del DM 47/13 si applica fino al l'a.a. 2014/15 incluso:

Art.9 comma 1, lettera d)

I corsi di laurea ad accesso programmato nazionale che prevedono una prova d'accesso con scadenze anticipate rispetto ai termini previsti per la chiusura della scheda SUA-CdS, ottengono l'accreditamento iniziale sulla base del soddisfacimento dei soli requisiti di docenza di cui all'allegato A;

Modifiche - Allegato A

a) ***Trasparenza***

b) ***Requisiti di Docenza*** → **modificato**

c) ***Limiti alla parcellizzazione delle attività didattiche e alla diversificazione dei CdS***

d) ***Risorse strutturali***

f) ***Sostenibilità economico – finanziaria*** → **modificato**

b) Requisiti di Docenza

Modifiche:

1) Introduzione della distinzione fra corsi di nuova attivazione e corsi già accreditati nell'A.A. 13/14.

2) Ai corsi di nuovi attivazione vengono dati tre anni (o 2 per le lauree magistrali) per raggiungere i requisiti a regime.

3) Riduzione del numero di Docenti di Riferimento necessari; di conseguenza i corsi già accreditati nell'A.A. 13/14 andranno a regime entro l'A.A. 15/16.

5) Numero minimo di Docenti di Riferimento (PO e PA) necessari.

6) Numero minino di Docenti di Riferimento appartenenti a SSD di Base e Caratterizzanti.

7) Caratteristiche dei Docenti di Riferimento – Tipologia (punto ii)

b) Requisiti di Docenza → Corsi di Nuova Attivazione _ 1

Numero minimo di docenti di riferimento – Corsi di nuova attivazione

UNIVERSITA' STATALI e NON STATALI

CORSI	I anno di attivazione	II anno	III anno
Laurea	5 docenti, di cui: • almeno 2 Professori • almeno 2 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 3 docenti appartenente a ssd affini	7 docenti, di cui: • almeno 3 Professori • almeno 4 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini	9 docenti, di cui: • almeno 5 Professori • almeno 5 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 4 docenti appartenenti a settori affini
Laurea magistrale	4 docenti, di cui: • almeno 2 Professori • almeno 2 docenti appartenente a ssd caratterizzanti • massimo 2 docenti appartenente a ssd affini	6 docenti, di cui: • almeno 4 Professori • almeno 4 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti • massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini	
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	8 docenti, di cui: • almeno 3 Professori • almeno 4 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 4 docente appartenenti a ssd affini	12 docenti, di cui: • almeno 6 Professori • almeno 8 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 4 docenti appartenenti a ssd affini	15 docenti, di cui: • almeno 8 Professori • almeno 10 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 5 docenti appartenenti a ssd affini
Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni	10 docenti, di cui: • almeno 4 Professori • almeno 6 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 4 docenti appartenenti a ssd affini	14 docenti, di cui: • almeno 7 Professori • almeno 10 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 4 docenti appartenenti a ssd affini	18 docenti, di cui: • almeno 10 Professori • almeno 12 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 6 docenti appartenenti a ssd affini

b) Requisiti di Docenza → Corsi di Nuova Attivazione _ 2

(Corsi di Studio Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato)

CORSI	I anno di attivazione	II anno	III anno
Laurea	4 docenti, di cui: • almeno 1 Professore • almeno 3 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 1 docente appartenente a ssd affini	5 docenti, di cui: • almeno 2 Professori • almeno 3 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini	6 docenti, di cui: • almeno 3 Professori • almeno 4 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 2 docenti appartenenti a settori affini
Laurea magistrale	2 docenti, di cui: • almeno 1 Professore	4 docenti, di cui: • almeno 2 Professori	
	• almeno 1 docente appartenente a ssd caratterizzanti • massimo 1 docente appartenente a ssd affini	• almeno 2 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti • massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini	

(Corsi di Studio Scienze della Formazione Primaria, Conservazione e Restauro dei Beni Culturali)

CORSI	I anno di attivazione	II anno	III anno
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	6 docenti, di cui: • almeno 2 Professori • almeno 3 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti • massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini • in aggiunta almeno 2 figure specialistica del settore*	8 docenti, di cui: • almeno 3 Professori • almeno 4 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti • massimo 4 docenti appartenenti a ssd affini • in aggiunta almeno 4 figure specialistiche del settore*	10 docenti, di cui: • almeno 5 Professori • almeno 5 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti • massimo 5 docenti appartenenti a ssd affini • in aggiunta almeno 5 figure specialistiche del settore*

b) Requisiti di Docenza → Corsi già Accreditati nel 2013/14 _ 1

Numero minimo di docenti di riferimento – Corsi già accreditati nell'a.a. 13/14

UNIVERSITA' STATALI e NON STATALI

CORSI	a.a. 14/15	A REGIME a.a. 15/16
Laurea	6 docenti, di cui: • almeno 2 Professori • almeno 4 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini	9 docenti, di cui: • almeno 5 Professori • almeno 5 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 4 docenti appartenenti a settori affini
Laurea magistrale	4 docenti, di cui: • almeno 2 Professori • almeno 2 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti • massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini	6 docenti, di cui: • almeno 4 Professori • almeno 4 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti • massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	10 docenti, di cui: • almeno 4 Professori • almeno 8 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini	15 docenti, di cui: • almeno 8 Professori • almeno 10 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 5 docenti appartenenti a ssd affini
Laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni	12 docenti, di cui: • almeno 5 Professori • almeno 10 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini	18 docenti, di cui: • almeno 10 Professori • almeno 12 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 6 docenti appartenenti a ssd affini

b) Requisiti di Docenza → Corsi già Accreditati nel 2013/14 _ 2

(Corsi di Studio Professioni sanitarie, Scienze motorie, Servizio Sociale, Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato)

CORSI	a.a. 14/15	A REGIME a.a. 15/16
Laurea	4 docenti, di cui: • almeno 1 Professore • almeno 3 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 1 docente appartenenti a ssd affini	6 docenti, di cui: • almeno 3 Professori • almeno 4 docenti appartenenti a ssd di base o caratterizzanti • massimo 2 docenti appartenenti a settori affini
Laurea magistrale	2 docenti, di cui: • almeno 1 Professore • almeno 1 docente appartenente a ssd caratterizzanti • massimo 1 docente appartenenti a ssd affini	4 docenti, di cui: • almeno 2 Professori • almeno 2 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti • massimo 2 docenti appartenenti a ssd affini

(Corsi di Studio Scienze della Formazione Primaria, Conservazione e Restauro dei Beni Culturali)

CORSI	a.a. 14/15	A REGIME a.a. 15/16
Laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni	6 docenti, di cui: • almeno 2 Professori • almeno 3 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti • massimo 3 docenti appartenenti a ssd affini • in aggiunta almeno 2 figure specialistiche del settore*	10 docenti, di cui: • almeno 5 Professori • almeno 5 docenti appartenenti a ssd caratterizzanti • massimo 5 docenti appartenenti a ssd affini • in aggiunta almeno 5 figure specialistiche del settore*

*con il termine figure specialistiche di settore si fa riferimento alla docenza di ruolo o a contratto affidata a figure con specifica professionalità e competenza secondo quanto definito dall'ANVUR e impiegate prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti il corso di studi.

b) Requisiti di Docenza → N° minimo Docenti di Riferimento (PO e PA)

Tipo CdS	DM 47/13	DM 1059/13	Differenze
L	33% 3/9 Docenti	55% 5/9 Docenti	***+22%*** +2 Docenti
LCU	40% 6/15 Docenti	55% 8/15 Docenti	***+15%*** +2 Docenti
LM	50% 3/6 Docenti	67% 4/6 Docenti	***+13%*** +1 Docente
L (*)	50% 3/6 Docenti	50% 3/6 Docenti	Invariato
LM (*)	50% 2/4 Docenti	50% 2/4 Docenti	Invariato
LCU (**)	50% 5/10 Docente	40% 4/10 Docente	***+10%*** +1 Docente

(*) CdS Professioni sanitarie,Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato

(**) CdS Scienze della Formazione Primaria

b) Requisiti di Docenza → Docenti di Riferimento appartenenti a SSD di Base/Caratterizzanti

Tipo CdS	DM 47/13	DM 1059/13	Differenze
L	67% 6/9 Docenti	55% 5/9 Docenti	***-12%*** -1 Docenti
LCU	80% 12/15 Docenti	67% 10/15 Docenti	***-13%*** -2 Docenti
LM	50% 3/6 Docenti	67% 4/6 Docenti	***+17%*** +1 Docente
L (*)	67% 4/6 Docenti	67% 4/6 Docenti	Invariato
LM (*)	50% 2/4 Docenti	50% 2/4 Docenti	Invariato
LCU (**)	50% 5/10 Docente	50% 5/10 Docente	Invariato

(*) CdS Professioni sanitarie,Mediazione Linguistica e traduzione e interpretariato

(**) CdS Scienze della Formazione Primaria

b) Requisiti di Docenza → Docenti di Riferimento ***(invariato da DM 47/13)***

Il numero di Docenti di Riferimento previsto viene ***incrementato in misura proporzionale al superamento della numerosità massima della classe*** (media immatricolati ultimi 3 anni: 2012/13 – 2011-12 – 2010/11).

$$DR = DR \times (1+W)$$

→ **W** = (*Immatricolati/Num. Max*) - 1

b) Requisiti di Docenza → Caratteristiche dei Docenti di Riferimento

(invariati da DM 47/13)

- I Docenti di Riferimento devono avere l'***incarico didattico di almeno un'attività formativa*** di base, caratterizzante o affine integrativa nella "**Didattica Erogata**" dell'a.a. di attivazione del CdS.

- Ogni Docente può essere ***conteggiato 1 sola volta*** o, al più, essere indicato come docente di riferimento per 2 CdS con peso pari a 0,5 per ciascun CdS.

- Il **SSD** di afferenza di ogni Docente di Riferimento deve essere ***lo stesso*** dell'attività didattica di cui è responsabile.

- Come Docenti di Riferimento possono essere conteggiati:
  a) Professori, Ricercatori di ruolo e assistenti del ruolo;
  b) Ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge 240/10 e Ricercatori di cui all'art.1, comma 14, Legge 230/05;
  c) Docenti in convenzione ai sensi dell'art. 6, comma 11 Legge 240/10.

b) Requisiti di Docenza → Caratteristiche dei Docenti di Riferimento - (ii) Tipologia _ 1

Sono stati aggiunti i seguenti punti:

Punto d):

d) Esclusivamente fino all'a.a. 2015/16 incluso possono essere conteggiati i contratti attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 12 della Legge 230/05;

Articolo 1, comma 12 della Legge 230/05

Le università possono realizzare specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, ***che prevedano anche l'istituzione temporanea, per periodi non superiori a sei anni, con oneri finanziari a carico dei medesimi soggetti, di posti di professore straordinario da coprire mediante conferimento di incarichi della durata massima di tre anni, rinnovabili sulla base di una nuova convenzione, a coloro che hanno conseguito l'idoneità per la fascia dei professori ordinari, ovvero a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica e professionale.*** *Ai titolari degli incarichi è riconosciuto, per il periodo di durata del rapporto, il trattamento giuridico ed economico dei professori ordinari con eventuali integrazioni economiche, ove previste dalla convenzione.*
I soggetti non possessori dell'idoneità nazionale non possono partecipare al processo di formazione delle commissioni di cui al comma 5, lettera a), numero 3), nè farne parte, e sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo per l'accesso alle cariche di preside di facoltà e di rettore. Le convenzioni definiscono il programma di ricerca, le relative risorse e la destinazione degli eventuali utili netti anche a titolo di compenso dei soggetti che hanno partecipato al programma.

b) Requisiti di Docenza → Caratteristiche dei Docenti di Riferimento - (ii) Tipologia _2

Punto e):

e) Con riferimento ai Corsi di studio “internazionali” possono essere conteggiati, fino ad un massimo del 50% dei requisiti, i docenti di atenei stranieri in convenzione con atenei italiani ai sensi dell’articolo 6, comma 11 della legge 240/10 e i contratti di insegnamento attribuiti a docenti provenienti da universita straniere stipulati in tempo utile per la programmazione delle attivita accademiche. Per corsi di studio internazionali si fa riferimento ai corsi che prevedono il rilascio del doppio titolo, del titolo multiplo o del titolo congiunto con atenei stranieri e quelli erogati integralmente in lingua inglese. Sentita l’ANVUR e con successivo provvedimento ministeriale potra essere definita ulteriormente la platea dei corsi di studio rientrante tra i corsi “internazionali”.

f) Sostenibilità Economia-Finanziaria

Modifiche:

- **se ISEF<=1** → può essere presentata domanda di accreditamento di un nuovo CdS nel rispetto di una delle seguenti **condizioni**:

  I. non si determini un incremento dei corsi di studio attivati rispetto all'anno accademico precedente; (invariato)

  II. qualora l'attivazione di un nuovo corso di studio comporti un aumento del numero complessivo dei corsi di studio attivati nell'anno accademico precedente questo dovrà comunque essere ***limitato al 2%*** (con arrotondamento all'intero superiore) e in tal caso dovrà essere dimostrato il ***soddisfacimento dei requisiti di docenza a regime per tutti i corsi di studio dell'ateneo***. (**aggiunto**)

f) Sostenibilità Economia-Finanziaria

- **se ISEF>1** → può essere presentata domanda di accreditamento di un nuovo CdS nel rispetto di una delle seguenti **condizioni**: (**aggiunto**)

  I. incremento consentito ***entro il 2%*** (con arrotondamento all'intero superiore) rispetto al numero di corsi di studio attivati nell'anno accademico precedente;

  II. qualora l'attivazione di nuovi corsi di studio comporti un aumento del numero complessivo dei corsi di studio attivati nell'anno accademico precedente ***superiore al 2%*** (con arrotondamento all'intero superiore), ***dovranno essere soddisfatti i requisiti di docenza a regime per tutti i corsi di studio dell'ateneo***.

Corsi attivi a.a. x	Corsi attivabili a.a. (x+1) (max 2%)
1 – 50	+ 1
51 – 100	+ 2
101 – 150	+ 3
151 – 200	+ 4
Oltre 200	+ 5

Modifiche - Allegato B

a) ***Trasparenza***

b) ***La sostenibilità della Didattica*** → **spostato Allegato C**

c) ***Requisiti per l'Assicurazione di Qualità***

Con questa modifica la "Quantità Massima di Didattica Assistita" (DID) diventa un requisito di Assicurazione della Qualità (AQ 7) e viene considerato necessario per l'accreditamento periodico e non più per l'accreditamento iniziale delle sedi.

Modifiche - Allegato C

AQ 1 – Invariato rispetto a DM 47/2013

AQ 2 – Invariato rispetto a DM 47/2013

AQ 3 – Invariato rispetto a DM 47/2013

AQ 4 – Invariato rispetto a DM 47/2013

AQ 5 – Invariato rispetto a DM 47/2013

AQ 6 - ***Valutazione della Ricerca nell'ambito del sistema di Assicurazione della Qualità*** (**Nuovo requisito AQ**)

AQ 7 - ***La sostenibilità della didattica*** (***Spostato da Allegato B - Invariato***)

AQ 6 - Valutazione della Ricerca nell'ambito del sistema di Assicurazione della Qualità

- L'ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della ricerca;
- L'ateneo sa in che misura le proprie politiche della ricerca sono effettivamente realizzate dai dipartimenti e dalle strutture di ricerca;
- L'ateneo chiede e attua politiche e azioni verso i dipartimenti e le strutture di ricerca finalizzate al miglioramento continuo della qualità della ricerca, puntando verso risultati di sempre maggior valore.